



COMUNE DI LARI

Provincia di Pisa

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E SUCCESSIVE MODIFICHE

ANNO 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

In attuazione della dell'art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 che istituisce un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999, della Deliberazione n.145 del 26.2.2007 della Giunta Regionale Toscana che definisce i criteri e le procedure per la ripartizione e il trasferimento delle somme spettanti ai Comuni per l'anno 2007 nonché le modalità operative per la predisposizione dei bandi comunali e per la formazione della graduatoria degli aventi diritto e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 9.5.2007;

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (11 maggio 2007) e fino al 11 giugno 2007 i soggetti in possesso dei requisiti elencati all'articolo 1 possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Le domande di partecipazione pervenute entro il termine suddetto, **qualora in regola**, danno diritto a concorrere all'assegnazione del contributo per il periodo **1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007**, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo di possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 (punti 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4).

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1)** essere residente nel Comune di LARI, nell'immobile di cui al successivo punto 2 con riferimento al quale è richiesto il contributo;
- 2)** essere conduttore nel Comune di LARI di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/1996) **con regolare contratto di**

locazione per abitazione principale (corrispondente alla propria residenza anagrafica), regolarmente registrato o depositato per la registrazione;

N.B.: ***La domanda di partecipazione può essere presentata da un qualunque componente il nucleo familiare così come definito dal successivo articolo 2 anche se non direttamente intestatario del contratto di locazione.***

Il richiedente deve comunque essere residente nel Comune di LARI, nel predetto alloggio con riferimento al quale è richiesto il contributo, ed in possesso dei requisiti di seguito indicati.

3) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel Comune di LARI o nei Comuni limitrofi. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. ***Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare, così come definito dal successivo articolo 2;***

4) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista:

Componenti del nucleo familiare	Vani Catastali
1	3
2	4
3	4,5
4	5
5	6
6 e oltre	7

Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare, così come definito dal successivo articolo 2;

N.B.: Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione *di cui al punto 4)* è convenzionalmente ridotto della metà.

⇒ **I suddetti requisiti (punti 1, 2, 3 e 4)devono:**

- essere posseduti alla data di presentazione della domanda ai fini dell'ammissione al presente bando;

- sussistere per il periodo di assegnazione del contributo (la perdita ovvero qualsiasi modificazione, anche di uno solo dei predetti requisiti, successivamente alla data di

presentazione della domanda, deve essere comunicata dal richiedente al momento della trasmissione della documentazione richiesta dal competente Ufficio Comunale, ai sensi del successivo articolo 8, per l'assegnazione del contributo).

5) Valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo di locazione determinato in base a quanto specificatamente previsto al successivo articolo 4, sul valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) rientranti entro i limiti di seguito indicati:

> per essere inseriti nella fascia "A":

- I.S.E. non superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2007 (cioè Euro 11.339,64);
- incidenza del canone annuo di locazione sull'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) in misura non inferiore al 14%.

OPPURE

> per essere inseriti nella fascia "B":

- I.S.E. superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2007 e non superiore a Euro 26.000,00;
- incidenza del canone annuo di locazione sull'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) in misura non inferiore al 24%;
- I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore all'importo massimo stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (cioè Euro 13.615,00 - importo vigente ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 749/2005).

Per essere in possesso del suddetto requisito (punto 5) è necessaria la contemporanea presenza di tutti i parametri indicati nell'ambito di una delle due fasce ("A" oppure "B").

N.B.: I valori I.S.E e I.S.E.E. riferiti al nucleo familiare del richiedente così come definito dal successivo articolo 2, e calcolati ai sensi del D. Leg.vo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli risultanti dall'Attestazione I.N.P.S. o dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica come meglio specificate all'articolo 3, in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Per gli studenti universitari la suddetta Attestazione/Dichiarazione di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulta fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano "I.S.E. zero" l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesta che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune. Se il richiedente non usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, è necessario presentare al competente Ufficio Comunale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte di sostentamento. Per "I.S.E. zero" si intende sia un valore I.S.E. pari a zero sia un valore I.S.E. inferiore rispetto al canone annuo di locazione per il quale è richiesto il contributo.

art. 2 - Nucleo familiare del richiedente

Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa I.S.E./I.S.E.E. di cui al D. Leg.vo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, così come individuato dall'art. 1 bis del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001 e risultante dall'Attestazione I.N.P.S. o dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica come meglio specificate al successivo articolo 3.

Art. 3 - Situazione economica di riferimento

La situazione economica del richiedente e del proprio nucleo familiare da assumere a riferimento ai fini del presente bando è desunta dai valori I.S.E. e I.S.E.E., così come determinati dall'applicazione della disciplina di cui al D. Leg.vo n. 109/1998 modificato dal successivo D. Leg.vo n. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi (D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001 e D.P.C.M. 18/5/2001).

L'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) riguarda la situazione familiare nel suo complesso, mentre l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti.

L'I.S.E. è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddituale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001 e il venti per cento dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001.

L'I.S.E.E. è calcolato come rapporto tra l'I.S.E. e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza (sulla base del numero dei componenti e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso) riportata alla Tabella 2 allegata al D. Leg.vo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

La suddetta situazione economica è quindi quella risultante dall'Attestazione I.S.E./I.S.E.E. definitiva rilasciata dall'I.N.P.S. in corso di validità alla data di presentazione della domanda, già in possesso del richiedente, oppure dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (in corso di validità alla data di presentazione della domanda), redatta secondo il modello-tipo approvato, conformemente alle relative istruzioni per la compilazione, con D.P.C.M. 18/5/2001, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I.S.E./I.S.E.E. e corredata dell'attestazione di presentazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del D. Leg.vo n. 109/1998 integrato con le modifiche dal D. Leg.vo n. 130 del 3/5/2000, nonché munita dell'Attestazione I.S.E./I.S.E.E. provvisoria rilasciata dal soggetto che provvede agli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione medesima.

- L'Attestazione I.S.E./I.S.E.E. ha validità di un anno a partire dalla data dell'attestazione di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

- In caso di più Attestazioni I.S.E./I.S.E.E. riferite al medesimo richiedente e non scadute alla data di presentazione della domanda, risulta valida soltanto quella più recente.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica può essere compilata avvalendosi dei C.A.A.F. convenzionati oppure dell'Ufficio Comune della Valdera oppure di altri soggetti autorizzati che provvedono direttamente a tale adempimento non avendo instaurato collaborazioni o stipulato convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale.

I suddetti soggetti provvedono gratuitamente, attenendosi alle modalità previste dalle norme vigenti, a:

- assicurare l'assistenza necessaria al richiedente per la compilazione della D.S.U.;
- rilasciare l'attestazione di presentazione della D.S.U., previa verifica della completezza e della correttezza formale dei dati dichiarati;
- trasmettere al Sistema Informativo I.N.P.S., entro i successivi dieci giorni dal rilascio della predetta attestazione, i dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo da parte dell'I.N.P.S. dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E., secondo la procedura informatica prevista. *L'I.N.P.S. rende disponibili detti indicatori e rilascia l'attestazione che i dati della Dichiarazione Sostitutiva Unica sono stati elaborati secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.*



La responsabilità della veridicità dei dati dichiarati e della relativa documentazione presentata ai suddetti soggetti è unicamente del sottoscrittore la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

N.B.: I valori I.S.E./I.S.E.E. di riferimento sono esclusivamente quelli resi disponibili dall'I.N.P.S. mediante Attestazione definitiva, rilasciata (ove non già in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda e avendo il medesimo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica), tramite successivo accesso (comunque prima dell'istruttoria delle domande e della formazione della graduatoria degli aventi diritto a concorrere all'assegnazione del contributo) da parte del competente Ufficio Comunale al "sistema informativo-banca dati" dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Art. 4 – Canone annuo di locazione

Il canone annuo di locazione è quello risultante dal contratto, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

Il valore da indicare nella domanda di partecipazione deve essere determinato dal richiedente conteggiando per il 2007 (relativamente all'immobile di cui al punto 2 del precedente articolo 1 con riferimento al quale è richiesto il contributo), dodici mensilità nel modo seguente:

- sommare l'ammontare di ciascuna mensilità dovuta in misura intera fino alla data di presentazione della domanda (nel caso di contratto di locazione avente data di inizio successiva al 1/1/2007 calcolare per ciascuna delle mensilità precedenti fino alla stipula, una cifra corrispondente a quella della prima mensilità dovuta in misura intera);*
- aggiungere al risultato di cui al punto a), per ciascuna delle rimanenti mensilità dell'anno, un importo corrispondente a quello dell'ultima mensilità dovuta in misura intera.*

In caso di contratto cointestato a più nuclei familiari il canone annuo di locazione da prendere a riferimento è quello derivante dalla divisione dello stesso, determinato nel modo sopra specificato, per il numero complessivo dei nuclei a cui si riferisce.

Art. 5 – Graduatoria delle domande

I concorrenti, in possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui all'articolo 1, sono inseriti in graduatoria nella fascia "A" oppure nella fascia "B" in base ai parametri specificatamente indicati

al punto 5) del medesimo articolo, tenendo conto del seguente criterio di priorità in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Toscana:

- 1) **Concorrenti inseriti nella fascia "A";**
- 2) **Concorrenti inseriti nella fascia "B".**

Ciascun concorrente è collocato in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato inserito, partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone annuo di locazione/valore I.S.E..

Le suddette percentuali di incidenza del rapporto canone annuo di locazione/valore I.S.E., considerate fino al quarto decimale, vengono arrotondate per difetto alla seconda cifra decimale inferiore e per eccesso alla seconda cifra decimale superiore secondo le norme fiscali.

A parità di posizione in graduatoria prevale il minor valore I.S.E., e in subordine il maggior canone annuo di locazione, presi a base di riferimento per la predetta percentuale di incidenza.

Art. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il competente Ufficio Comunale procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria, formulata secondo quanto stabilito al precedente articolo 5 è sottoposta all'approvazione della Commissione prevista dall'articolo 8 della L.R. n. 96/1996.

La stessa, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, e del Responsabile del Procedimento, è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Entro il predetto periodo (15 giorni) gli interessati possono presentare opposizione al Comune, che decide sui ricorsi pervenuti tramite la Commissione di cui sopra.

La graduatoria è approvata definitivamente con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo.

La graduatoria è comunque inviata alla Regione Toscana con le modalità ed entro i termini che saranno indicati dalla competente Struttura Regionale così come previsto dalla deliberazione della G.R.T. n. 145 del 26/2/2007.

N.B.: La collocazione nella graduatoria definitiva non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, essendo quest'ultimo correlato all'entità delle risorse disponibili e ai criteri di riparto delle stesse.

Art. 7 - Durata ed entità dei contributi

Il contributo, **teorico-spettante** in riferimento a quanto specificato all'articolo 9, è calcolato dal **competente Ufficio Comunale** in rapporto all'incidenza del canone annuo di locazione sul valore I.S.E. e tiene conto dei seguenti parametri:

- per i concorrenti inseriti nella **fascia "A"** il contributo è pari alla somma necessaria per ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore I.S.E. fino al 14% (contributo = canone annuo di locazione - 0,14 x valore I.S.E.) e comunque fino ad un massimo di Euro 3.100,00 annui.
- per i concorrenti inseriti nella **fascia "B"** il contributo è pari alla somma necessaria per ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore I.S.E. fino al 24% (contributo = canone annuo di locazione - 0,24 x valore I.S.E.) e comunque fino ad un massimo di Euro 2.325,00 annui.

L'entità teorico complessivamente spettante a ciascun concorrente inserito in graduatoria è conseguentemente determinata commisurando l'importo calcolato nel modo sopra specificato al periodo che dà titolo a concorrere all'assegnazione del contributo relativamente all'anno 2007 indicato nella domanda di partecipazione e computato in mesi interi (fanno fede al riguardo le mensilità del canone di locazione dovute in misura intera comprese nel suddetto periodo).

⇒ **Contratto avente scadenza nell'anno 2007 successivamente alla data di presentazione della domanda** – Ai fini della determinazione del periodo che dà titolo a concorrere all'assegnazione del contributo (relativamente al periodo di validità del contratto di locazione) **la data da prendere a riferimento per il calcolo dell'entità teorico complessivamente spettante è il 31/12/2007** se il richiedente dichiara di essere favorevole alla proroga/rinnovo del contratto in essere e si impegna a pagare la relativa imposta di registrazione o rinnovare il relativo contratto.

In tale eventualità **il competente Ufficio Comunale** provvede alla verifica dell'avvenuta proroga/rinnovo mediante richiesta di presentazione della documentazione necessaria per **confermare la validità del periodo che dà diritto a concorrere all'assegnazione del contributo compreso tra la scadenza prevista e il 31/12/2007**: copia del pagamento dell'imposta di registrazione oppure copia del relativo contratto "rinnovato" (è ammessa anche la stipula di un "nuovo" contratto in cui permangono i requisiti previsti al punto 2 e al punto 5 – limitatamente all'incidenza del canone– del precedente Articolo 1; **qualora al momento dell'assegnazione del contributo risulta un canone annuo di locazione "formalmente" diverso da quello dichiarato in sede di presentazione della domanda, il competente Ufficio Comunale procede ai sensi dell'articolo 9).**

Art. 8 – Comunicazioni ed adempimenti

Il competente Ufficio Comunale:

a) provvede ad informare, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria ai sensi del precedente articolo 6, tutti i concorrenti della posizione conseguita nell'ambito della stessa e dell'entità del contributo teorico complessivamente spettante a ciascuno, ovvero dell'eventuale esclusione dal beneficio;

b) richiede, successivamente, ai "potenziali" beneficiari di trasmettere, entro il termine stabilito, la documentazione per l'assegnazione del contributo, comunicando altresì, nel caso di adozione delle facoltà sotto indicate previste dalla Regione Toscana, le modalità e i criteri definiti per la determinazione dell'importo erogabile;

c) rende noto agli eventuali concorrenti inseriti in graduatoria ma non risultanti beneficiari che l'entità delle risorse disponibili e i criteri di riparto delle stesse non consentono di provvedere all'erogazione del relativo contributo.

➔ Se i fondi trasferiti dalla Regione Toscana risultano insufficienti a garantire la totale copertura dell'entità teorico complessivamente spettante ai concorrenti inseriti in graduatoria, **l'Amministrazione Comunale, allo scopo di aumentare il numero dei beneficiari, può avvalersi, mediante apposito atto (con il quale sono, altresì, stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse disponibili nel rispetto delle disposizioni regionali emanate in materia nonché del presente bando e dei relativi provvedimenti comunali adottati), delle seguenti facoltà:**

★ **erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo teorico complessivamente spettante.**

★ **destinare alla fascia "B" una percentuale del fondo regionale trasferito (tale percentuale, ove non è dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40%).**

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di integrare con propri fondi di bilancio parte dell'entità teorico complessivamente spettante agli aventi diritto a concorrere all'assegnazione del contributo, da attribuire secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

La mancata presentazione, entro il termine stabilito, della documentazione richiesta dal competente ufficio comunale comporta la decadenza dal beneficio ovvero la riduzione dell'entità del contributo da assegnare, in conformità alle disposizioni contenute nel presente bando.

⇒ IL RICHIEDENTE DEVE TEMPESTIVAMENTE COMUNICARE OGNI VARIAZIONE, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DELL'INDIRIZZO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA.

⇒ L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON ASSUME, TUTTAVIA, ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO AD EVENTUALI DISGUIDI POSTALI O AL MANCATO RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI SPEDITE DAL RICHIEDENTE.

Art. 9 - Assegnazione ed erogazione dei contributi

Il contributo è assegnato:

- esclusivamente mediante presentazione delle relative ricevute, richieste dal competente Ufficio Comunale, che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

Se dalla documentazione presentata (e da quanto comunicato dal richiedente in riferimento alla eventuale perdita/modificazione dei requisiti di cui all'articolo 1, punti 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4) risulta:

- 1) un periodo che dà diritto a concorrere all'assegnazione del contributo
e/o
- 2) un numero di mensilità pagate in misura intera comprese nel predetto periodo
e/o
- 3) un canone annuo di locazione "formalmente" diverso da quello dichiarato nella domanda di partecipazione,

il competente Ufficio Comunale:

a) procede al ricalcolo del relativo contributo con i suddetti parametri che determinano un'entità minore di quella teorico complessivamente spettante (il minor importo o l'intera somma nel caso di decadenza dal beneficio, rappresenta una economia utilizzabile ai sensi del presente articolo);

b) non procede alla "revisione" del relativo contributo con i suddetti parametri che determinano un'entità maggiore di quella teorico complessivamente spettante.

Il contributo è erogabile:

- secondo l'ordine stabilito nella graduatoria formulata ai sensi del precedente articolo 5 ovvero in base al criterio di priorità relativamente alla fascia di appartenenza e nel rispetto delle eventuali facoltà previste dalla Regione Toscana così come indicate all'articolo 8;

- **fino ad esaurimento delle risorse disponibili utilizzando prioritariamente, ed in ogni caso fino a capienza, i fondi regionali trasferiti e successivamente usufruendo delle eventuali risorse comunali per l'ammontare complessivamente stabilito;**

- **in un'unica soluzione, successivamente sia al momento in cui i fondi regionali sono divenuti contabilmente disponibili nella misura necessaria a gestire complessivamente l'intervento che alla relativa assegnazione.**

⇒ *Le eventuali economie, rispetto alle risorse regionali, derivanti da perdita/modificazione dei requisiti o per riduzione del relativo contributo anche a seguito di controlli effettuati sui beneficiari, restano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale fino all'esaurimento del fabbisogno di entrambe le fasce "A" e "B" (tra le economie sono da considerare anche le quote di contributi non assegnati per mancata presentazione di alcune ricevute o per qualunque altro evento che faccia decadere il diritto al beneficio nell'anno di riferimento).*

Le modalità e i criteri di attribuzione delle suddette economie sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 10 – Ulteriori disposizioni

In caso di decesso del beneficiario il contributo è assegnato, con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle relative ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, agli eredi **soltanto previa presentazione al competente Ufficio Comunale di una certificazione che attesta il loro stato (erede), oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.**

In tale ipotesi l'Amministrazione Comunale attiva anche opportune procedure per l'eventuale assegnazione del contributo agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisce la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è assegnato **soltanto previa presentazione del nuovo contratto di locazione nonché delle ricevute di pagamento e conseguente verifica, da parte del competente Ufficio Comunale, del mantenimento dei requisiti previsti al punto 2 e al punto 5 –limitatamente all'incidenza del canone– del precedente articolo 1. Il mantenimento del requisito relativo all'incidenza del canone annuo è valutato tenendo conto della somma dei canoni di locazione riferiti ai diversi alloggi, rispetto al valore I.S.E..**

Anche in questa eventualità l'importo del contributo erogabile non può, comunque, essere superiore all'entità teorico complessivamente spettante già determinata ed indicata nella graduatoria (**qualora al momento dell'assegnazione del contributo risulta un canone annuo di locazione diverso da quello dichiarato in sede di presentazione della domanda, il competente Ufficio Comunale procede ai sensi dell'articolo 9)**).

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile assegnare solo la parte del contributo in riferimento al periodo di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda di partecipazione.

In caso di morosità del conduttore, l'Amministrazione Comunale può erogare il contributo al locatore a sanatoria della morosità medesima, **esclusivamente secondo le modalità specificate dall'art. 7 del D.L. 13/9/2004 n. 240, convertito con modifiche dalla Legge n. 269 del 12/11/2004** (L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. Inoltre, non è limitata ai soli casi di procedura di sfratto avviata, ma è essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità).

- Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo;
- L'ottenimento del contributo di cui al presente bando non pregiudica in alcun modo l'eventuale posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.; l'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nell'anno 2007 è invece causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio medesimo intendendo per tale situazione la presa o il rifiuto del possesso.

Art. 11 - Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 deve essere compilata unicamente utilizzando i moduli appositamente predisposti dal Comune di LARI.

Detti moduli sono distribuiti presso l'Ufficio Politiche Sociali (tel. 0587/687518 lunedì giovedì venerdì ore 9.30 - 12.30 lunedì e giovedì anche 15.30 - 17.30) e l'Ufficio Anagrafe di Perignano (tel.0587/616244 lunedì venerdì ore 9.30 - 12.30 e giovedì 15.30 - 17.30), nei giorni di apertura al pubblico.

I moduli sono disponibili anche sul sito internet www.comune.lari.pi.it

PENA L'ESCLUSIONE alla domanda devono essere allegati quale parte integrante della stessa:

- **l'Attestazione I.S.E./I.S.E.E. definitiva rilasciata dall'I.N.P.S. in corso di validità alla data di presentazione della domanda oppure la Dichiarazione Sostitutiva Unica (in corso di validità alla data di presentazione della domanda) corredata dell'attestazione di presentazione, nonché munita dell'attestazione I.S.E./I.S.E.E. provvisoria rilasciata dal soggetto che provvede agli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione medesima.**
- **copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, nonché la relativa documentazione nel caso di proroga/rinnovo nell'anno 2007 antecedentemente alla data di presentazione della domanda (copia del pagamento dell'imposta di registrazione oppure copia del relativo contratto "rinnovato" oppure copia del "nuovo" contratto stipulato).**

Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di LARI entro e non oltre il termine perentorio del 11 giugno 2007.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono effettuati idonei controlli, secondo le Leggi vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

I controlli sono diretti anche ad accertare sia la veridicità delle informazioni fornite presso gli Istituti di Credito e gli altri Intermediari Finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del D. Leg.vo n. 109/1998 e dell'articolo 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 e successive modificazioni), nonché la veridicità della situazione familiare e anagrafica dichiarata, sia ad effettuare confronti dei dati reddituali/patrimoniali con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

N.B.: Per i relativi controlli, l'Amministrazione Comunale provvede, inoltre, ad inviare:
- l'elenco dei beneficiari, alla Guardia di Finanza competente per territorio, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regionali in materia;

- l'elenco delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e delle Attestazioni I.N.P.S. presentate, all'Ufficio Comune della Valdera, in attuazione del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 14.4.2004.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le somme indebitamente percepite sono recuperate dall'Amministrazione Comunale.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D. Leg.vo n. 196 del 30/6/2003): i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e vengono utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Art. 13 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla seguente normativa:

- Legge n. 431/1998 e successive modifiche;
- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7/6/1999;
- D. Leg.vo n. 109/1998 integrato con le modifiche dal D. Leg.vo n. 130/2000 e successivi decreti attuativi (D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999, D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001 e D.P.C.M. 18/5/2001);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 26.2.2007

Lari, 11 maggio 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
d.ssa Nicoletta Costagli

IL SINDACO
Ivan Mencacci